



Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

17	Sezione Q: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
17.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
17.2	<i>Criteri per la definizione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
17.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
17.3.1	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)</i>
17.4	<i>Le attività sensibili relative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
17.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
17.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
17.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
17.8	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
17.9	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>



17.1 Introduzione e funzione della parte speciale di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'Art. 25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

Il Legislatore, infatti, ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l'approvazione della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che, dopo aver inserito (all'articolo 6) gli Artt. 583-bis e 583-ter del codice penale, ha introdotto (all'articolo 8) l'Art. 25-quater.1 nel D.Lgs.n.231/2001

L'obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino condotte conformi a quanto prescritto dal D. Lgs.n.231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

17.2 Criteri per la definizione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La legge 7/06 ha, tra l'altro, introdotto il nuovo Art. 583 bis c.p., che – in ragione della previsione di cui all'Art. 25-quater.1 – rientra nel novero dei cosiddetti reati presupposto per l'insorgere della responsabilità "amministrativa" in capo alle persone giuridiche

In particolare, il discrimen è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione

Più precisamente, l'articolo 583-bis, comma 1 c.p. individua le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili secondo un criterio misto, indicando pratiche di mutilazione tipiche e atipiche

Al contrario, la fattispecie descritta dall'articolo 583-bis, comma 2 c.p. può dirsi integrata da chiunque provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente

Un ulteriore profilo di distinzione tra le diverse fattispecie descritte rispettivamente dal primo e dal secondo comma



dell'articolo 583-bis c.p. va rintracciato nell'elemento soggettivo:

- L'ipotesi di cui al comma 2 è punibile a titolo di dolo specifico, coincidente con la prescritta finalità di menomare le funzioni sessuali
- L'ipotesi di cui al comma 1 è punibile a titolo di dolo generico, dovendosi ritenere peraltro implicita – stante l'inequivocità della condotta mutilante – la predetta finalità

In tal senso, va altresì precisato che entrambe le fattispecie presuppongono l'assenza di esigenze terapeutiche. Esigenze che potranno verosimilmente ritenersi escluse a fronte di un intervento praticato da un soggetto non esercente la professione sanitaria (si pensi agli interventi di tipo artigianale eseguiti dalle cosiddette mammane)

Al contrario, l'accusa sarà gravata da un onere probatorio più pregnante ove il soggetto attivo del reato sia un medico; tuttavia, non può tacersi che anche in questo caso la natura demolitiva dell'intervento praticato potrà rappresentare un indice sufficientemente rilevante dal quale desumere l'insussistenza di finalità terapeutiche

Queste ultime, peraltro, appaiono ravvisabili solo con riguardo ad un intervento volto a rimuovere, eliminare o curare una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale fisio-psichico

Non può tacersi, infine, che – a norma dell'Art. 583-bis, comma 4 c.p. – le disposizioni in oggetto si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia

La nuova norma ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica

Queste misure sono dettate in attuazione dei principi di cui agli Artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne

Due sono le condotte incriminate dall'articolo 583-bis c.p.: la prima è quella di chi, "in assenza di esigenze terapeutiche" cagiona una "mutilazione degli organi femminili", specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. (Art. 583-bis comma 1 c.p.)

Il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella "mutilazione" dell'organo genitale femminile

Il dolo della fattispecie prevista nel comma 1 è generico e consiste nella coscienza e volontà di agire in assenza di esigenze terapeutiche. Pertanto la sussistenza del reato deve escludersi in presenza di una "esigenza terapeutica" che il sanitario ha inteso perseguire, intendendosi con tale locuzione un intervento volto a rimuovere, eliminare, curare, una determinata alterazione organica o un disturbo funzionale sia del corpo che della mente



La seconda condotta incriminata è quella di chi, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, “al fine di menomare le funzioni sessuali”, “lesioni agli organi genitali femminili” diverse da quelle suindicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (Art. 583-bis comma 2 c.p.)

È previsione residuale che sembra essere stata introdotta per escludere il rischio di qualsivoglia spazio di impunità

Possono rientrare nell’ambito di operatività del comma 2 tutte quelle pratiche che, finalizzate a perseguire il medesimo risultato di incidere sulle funzioni sessuali, non importino dirette mutilazioni degli organi genitali

L’elemento soggettivo caratterizzante il 2 c. consiste nel dolo specifico: la lesione agli organi genitali è punibile solo se finalizzata a menomare le funzioni sessuali

L’art. 583 bis co.3 c.p. prevede due ipotesi di circostanze aggravanti speciali, applicabili ad entrambe le condotte incriminate: “la minore età della vittima e il fine di lucro del sanitario. In ordine all’aggravante della minore età, va detto che per la relativa addebitabilità occorre la dimostrazione della conoscenza o della conoscibilità da parte del reo di tale circostanza, ex Art. 59 comma 2 c.p. Mentre per l’altra, non può dubitarsi che il “lucro” si riconnette a un vantaggio economicamente apprezzabile che il reo intende perseguire (facendosi “pagare” l’intervento)

Completa il sistema sanzionatorio la pena accessoria dell’interdizione della professione applicabile in caso di condanna all’esercente una professione sanitaria prevista dall’Art. 583-ter c.p.

17.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

Il presente capitolo tende ad individuare le condotte criminose di cui all’Art.25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 che determinano la realizzazione di reati in relazione alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e modificato successivamente dalla Legge n.172 del 2012 e dal D.Lgs.n.154 del 2013

“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”

17.3.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali



femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore è prevista rispettivamente la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis c.p. importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia

17.4 Le attività sensibili relative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I reati di cui agli Artt. 25-quater.1 del D.Lgs.n.231/2001 prevedono la rilevanza dei reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tenuto conto delle attività svolte dall'azienda, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna area aziendale, "le attività nel cui ambito possono essere commessi reati" (Art. 6, D.Lgs.n.231/2001)

L'azienda ha individuato nell'attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia-ostetricia, sia con modalità intramoenia che di day hospital, l'area sensibile esposta ai reati di cui all'articolo sopra indicato

17.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano Essere le seguenti:

- Reparto di ginecologia-ostetricia
- Reparto day hospital
- Medici generici del servizio sanitario



Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

17.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

17.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente parte speciale vieta agli Amministratori, ai Dirigenti e al personale Dipendente aziendale, nonché ai Collaboratori esterni inseriti in organico, di porre in essere comportamenti tali da integrare o agevolare le fattispecie di reato di cui alle leggi n. 7/2006

Tutte le "Operazioni Sensibili" devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti ed alla normativa di settore, in particolare, alle Linee Guida ex D.Lgs.n.231/2001, allo statuto Sociale, al Codice Etico, ai principi di cui al Modello di organizzazione, di gestione e controllo adottato dall'azienda nonché alle regole e ai principi contenuti nel presente Modello di organizzazione, di gestione e controllo

Gli strumenti organizzativi aziendali (organigramma, funzionigramma, comunicazioni organizzative, ordini di servizio, procedure, manuali operativi e quant'altro) devono essere improntati ai principi generali di:

- Conoscibilità del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo all'interno dell'azienda
- Chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri
- Chiara descrizione delle linee di riporto

Le procedure interne aziendali devono ispirarsi, in modo univoco, ai seguenti principi generali, in modo da assicurare:

- Segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla
- Tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo
- Adeguato livello di formalizzazione delle procedure



17.8 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'esecuzione di lavori, i fornitori selezionati si impegnano al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già illustrati nella Parte Generale del presente Modello, richiede – con riferimento alle singole Attività Sensibili individuate all'interno dell'azienda - l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard a cui questa deve conformarsi

Di seguito verranno descritti i principi di riferimento adottati dall'azienda diretti a prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili considerate a rischio, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale

In generale, le procedure aziendali devono provvedere a:

- Definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi alle attività sensibili
- Prevedere idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge n. 7/2006
- Contemplare specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento
- Denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza tutte le anomalie riscontrate nella gestione delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero
- Sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale

17.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante